

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 07/10/2024

A tutte
le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n. 8

Oggetto: **MAGGIOR DEDUZIONE DEL COSTO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Maggior deduzione del costo per nuove assunzioni a tempo indeterminato: riferimenti normativi

Art. 4, Decreto legislativo n. 216 del 30.12.2023;

Decreto interministeriale del 25.06.2024 (Min. Economia e Finanze e Min. Lavoro) e relativa Relazione illustrativa

Introduzione

L'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 ha previsto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile), una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo in presenza di nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Ai sensi del comma 6 del suddetto art. 4, con Decreto interministeriale del 25 giugno 2024 sono state fornite le disposizioni attuative per l'applicazione dell'agevolazione in oggetto.

Beneficiari agevolazione

Sono beneficiari della maggiorazione:

- i titolari di reddito d'impresa;
- società di capitali ed enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a e lett. b, TUIR;
- enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c, TUIR;
- società ed enti non residenti con riferimento all'attività eventualmente svolta in Italia mediante stabile organizzazione, di cui all'art. 73, co. 1, lett. d, TUIR;
- società di persone ed equiparate, di cui all'art. 5, TUIR, ed imprese individuali;

- gli esercenti arti e professioni che, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

Tali soggetti possono beneficiare dell'agevolazione a condizione che abbiano esercitato effettivamente l'attività per l'intero periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

Nello specifico, in tale periodo d'imposta il beneficiario deve avere esercitato l'attività per 365 giorni, ovvero 366 giorni se il periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024 (ad esempio, in caso di periodo d'imposta dal 01.07.2023 al 30.06.2024).

Relativamente agli enti non commerciali residenti, la maggiorazione spetta esclusivamente con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, se risultante da separata evidenza contabile; per i lavoratori impiegati sia nell'attività istituzionale sia in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Di contro, non rientrano fra i potenziali beneficiari, in particolare:

- coloro i quali non sono titolari di reddito d'impresa (ad esempio, imprenditori agricoli persone fisiche, esercenti le attività di cui all'art. 32 TUIR in forma individuale o di società semplice, che applicano la disciplina del reddito fondiario);
- coloro i quali siano assoggettati a procedure aventi finalità liquidatorie;
- coloro che non determinano il reddito in modo analitico, bensì secondo regimi fiscali di vantaggio (si pensi, ad esempio: ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario, di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti, Legge di stabilità 2015; alle società operanti nel settore marittimo che optano per un particolare regime di tassazione forfetaria, in luogo di quello ordinario, denominato "*tonnage tax*").

Oggetto agevolazione È oggetto dell'agevolazione il costo relativo ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (nel prosieguo sarà indicato anche ricorrendo all'espressione "*periodo agevolato*").

A tal fine rilevano anche le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo agevolato

Condizioni di spettanza: verifica incremento occupazionale

Il beneficio spetta in presenza delle seguenti condizioni:

1. presenza di dipendenti assunti/trasformati a tempo indeterminato nel corso del periodo agevolato ed in forza al termine dello stesso;
2. incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato (in essere al termine del periodo agevolato) rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (cd. "incremento occupazionale"); l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

3. incremento del numero complessivo di lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato) rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (cd. "incremento occupazionale complessivo").

La media occupazionale del periodo precedente (relativa sia ai dipendenti a tempo indeterminato che al numero complessivo dei dipendenti) è calcolata sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 (o 366 se tale periodo include il 29 febbraio). Tale calcolo consente di identificare le cc.dd. Unità lavorative per Anno (ULA).

Misur del beneficio

In presenza delle condizioni sopra indicate, ai fini della determinazione del reddito dei soggetti beneficiari, il costo dei lavoratori subordinati assunti/trasformati a tempo indeterminato nel periodo agevolato è maggiorato di un importo pari al 20%.

Tale maggiorazione è incrementata di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in una delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 216/2023.

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è pari al costo effettivamente sostenuto per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, c.1, lettera B), n. 9, del Codice Civile), nel limite dell'incremento del costo complessivo del personale (classificabile nelle medesime voci) rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023.

Qualora l'incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori (nuovi assunti/trasformati oggetto della maggiorazione al 20% e al 30%), il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.

Nel caso di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data della conversione.

Tenendo conto che l'anno di riferimento per poter verificare le condizioni di spettanza del beneficio è il 2024, saremo in grado di effettuare questo controllo all'inizio del 2025.

Sarà nostra cura comunicare l'esito della verifica alle Aziende destinatarie del beneficio.